

CONDIZIONI GENERALI DI SUB-FORNITURA

Art. 1) La commessa è irrevocabile da parte del Committente una volta decorsi 7 giorni dalla sottoscrizione della commessa stessa, ma non impegna la Sub-Fornitrice se non è accettato per iscritto dalla stessa.

Art. 2) La Sub- Fornitrice non accetta annullamenti di commesse se trascorsi 7 gg. dalla sottoscrizione della commessa stessa.

Art. 3) La Sub- Fornitrice ha facoltà di annullare la commessa o parte di essa in qualsiasi momento per causa di forza maggiore e/o per motivi tecnici. In caso di mancata e/o parziale e/o tardiva esecuzione della commessa, la Committente non avrà diritto ad avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni verso la Sub-Fornitrice.

Art. 4) La consegna dei prodotti oggetto del conto lavorazione verrà effettuata “franco magazzino” quindi presso lo stabilimento della Sub-Fornitrice sito in Falerone, via Spineto snc., salvo diverso accordo.

Art. 5) La Committente è tenuta a denunciare a pena di decadenza eventuali vizi, difetti, mancanza della qualità e/o di conformità dei prodotti ricevuti nel termine perentorio ed inderogabile di gg. 8 dalla consegna e solo se derivanti da una non corretta esecuzione del conto-lavorazione, escluso quindi ogni vizio, difetto, mancanza della qualità promessa e/o conformità dei prodotti derivante dalla materia prima e/o dai semilavorati consegnati alla Sub-Fornitrice.

Art. 6) In caso di reclami per vizi, difetti, mancanza di qualità e/o di conformità dei prodotti, la Committente non ha facoltà di sospendere/ritardare il pagamento del conto-lavorazione effettuato dalla Sub-Fornitrice.

Art. 7) La Committente è in ogni caso tenuta ad effettuare il controllo di qualità dei prodotti ricevuti prima che gli stessi vengano assemblati ovvero sottoposti a qualsivoglia ulteriore processo di lavorazione: l'utilizzo dei prodotti da parte della Committente importa il venir meno di ogni responsabilità della Sub-Fornitrice relativamente ad eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità e/o di conformità non preventivamente denunciati.

Art. 8) Eventuali richieste di resi dovranno essere autorizzate dalla Sub-Fornitrice ed effettuati presso lo stabilimento di Enea s.r.l., sito in Falerone, via Spineto snc.

Art. 9) In caso di fondatezza della contestazione ricevuta relativamente a vizi, difetti, mancanza di qualità e/o di conformità, la Sub-Fornitrice sarà tenuta al ripristino del prodotto ovvero, laddove ciò non sia possibile o risulti antieconomico, alla sostituzione dello stesso nel rispetto dei tempi tecnici a tal fine necessari, escluso ogni risarcimento danni a carico della stessa Sub-Fornitrice.

Art. 10) In ogni modo l'eventuale richiesta di risarcimento danni da parte della Committente sarà esclusivamente limitata al mero valore economico del conto-lavorazione effettuato e non potrà prevedere qualsivoglia eventuale ed ulteriore incremento di valore che il prodotto eventualmente subisce in conseguenza dell'assemblaggio con ulteriori componenti e/o dell'impiego unitamente ad altri semilavorati in ulteriori processi produttivi.

Art. 11) Trascorso il termine previsto per il pagamento decorreranno gli interessi di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/02 senza necessità di costituzione in mora.

Art. 12) Il mancato pagamento delle fatture nei termini fissati autorizza la Sub-Fornitrice a sospendere l'esecuzione di ogni ulteriore commessa.

Art. 13) Il mancato esatto adempimento da parte della Committente di obbligazioni e/o condizioni e/o termini e/o modalità di pagamento previste nella commessa ovvero il mancato ritiro (anche parziale) dei prodotti lavorati conferisce alla Sub-Fornitrice il diritto di risolvere il contratto in conformità all'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi mediante r.a.r./pec: in tal caso la Sub-Fornitrice avrà altresì il diritto di rifiutare la consegna dei prodotti lavorati e di ottenere dalla Committente il pagamento di una penale irriducibile pari al 70% del valore della commessa, anche trattenendo a tal titolo eventuali acconti ricevuti, salvo il “maggior danno”.

Art. 14) Se successivamente alla conferma della commessa la Sub-Fornitrice venisse a conoscenza di protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere di atti pregiudizievoli a carico della Committente, o divenga notorio che la Committente si trova in condizioni di difficoltà finanziaria, la Sub-Fornitrice potrà, a sua scelta sospendere l'effettuazione del conto-lavorazione sino alla concessione di idonee garanzie, oppure risolvere il contratto per inadempimento della Committente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera r.a.r.

Art. 15) Il presente contratto ed ogni relativa controversia sono regolate dalla legge italiana, esclusa l'applicabilità di qualsivoglia convenzione e/o trattato.

Art. 16) Quallsivoglia controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Fermo escluso ogni foro concorrente.

La Sub-Fornitrice

La Committente

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver preso visione, compreso, nonché di approvare specificatamente ed espressamente i seguenti articoli: artt. 1) irrevocabilità della commessa da parte della Committente 2) divieto annullamento commessa; art. 3) annullamento commessa per forza maggiore e/o motivi tecnici. No

risarcimento danni per mancata, parziale, tardiva evasione commessa; art. 5) termine per denuncia vizi, difetti, mancanza qualità/conformità; art. 6) no diritto sospensione pagamenti; art. 10) eventuale richiesta di risarcimento danni da parte della Committente esclusivamente limitata al mero valore economico del conto-lavorazione; art. 12) sospensione esecuzione commessa; art. 13) clausola risolutiva espressa in caso di mancato esatto adempimento da parte della Committente di condizioni e/o termini e/o modalità di pagamento previste nella commessa e/o mancato ritiro (anche parziale) dei prodotti lavorati e correlato diritto della Sub-Fornitrice di rifiutare la consegna dei prodotti e di ottenere dalla Committente il pagamento di una penale irriducibile pari al 70% del valore della commessa anche trattenendo a tal titolo eventuali acconti ricevuti, salvo il maggior danno; art 14) diritto della ditta Sub-Fornitrice di sospendere il conto-lavorazione sino alla prestazione di idonee garanzie oppure di risolvere il contratto in caso di protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere atti pregiudizievoli a carico della Committente, o conoscenza di condizioni di difficoltà finanziaria della Committente 15) legge applicabile; art. 16) foro competente.

La Sub-Fornitrice

La Committente
